



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

## Proposta di legge n.3539: testo comparativo

<p style="text-align: center;"><b>ART.1.</b></p> <p>L'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p>	<p style="text-align: center;"><b>testo vigente</b></p>
<p>1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, ma non esercitano il proprio diritto di voto con riferimento all'esercizio delle competenze di cui alla lettera b) del comma 1 del medesimo articolo 7 e ad ogni altra deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi.</p>	<p>1. Il componente avvocato nominato dal Consiglio nazionale forense e i componenti professori universitari, [anche nella qualità di vice presidenti, ] partecipano <i>esclusivamente</i> alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.2.</b></p> <p>L'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:</p>	<p style="text-align: center;"><b>testo vigente</b></p>
<p>1. I componenti avvocati e professori universitari partecipano alle discussioni e alle deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15 ed esprimono il loro voto in ogni deliberazione concernente le materie nelle quali è richiesto il parere o l'autorizzazione del consiglio, ma non esercitano il diritto di voto con riferimento all'esercizio delle competenze di cui alle lettere b) e g) del comma 1 del medesimo articolo 15 e ad ogni altra deliberazione riguardante il conferimento di funzioni per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi. Partecipano inoltre alle discussioni e alle deliberazioni in materia di magistratura onoraria.</p>	<p>1. I componenti designati dal consiglio regionale ed i componenti avvocati e professori universitari, [anche nella qualità di vice presidenti, nonchè il componente rappresentante dei giudici di pace] partecipano esclusivamente alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui all'articolo 15, comma 1, lettere a), d) ed e).</p> <p>[2. Il componente rappresentante dei giudici di pace partecipa, altresì, alle discussioni e deliberazioni relative all'esercizio delle competenze di cui agli articoli 4, 4 bis, 7, comma 2 bis e 9, comma 4, della legge 21 novembre 1991, n. 374 e successive modificazioni.]</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.3.</b></p> <p>All'articolo 11 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:</p>	<p style="text-align: center;"><b>testo vigente</b></p>
<p><i>a) la lettera f) del comma 4 è sostituita dalla</i></p>	

<p><i>seguinte:</i></p> <p>f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché delle osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati riguardo a fatti incidenti sulla professionalità con particolare riguardo alle situazioni eventuali, concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.</p> <p>Il rapporto del capo dell'ufficio, le segnalazioni e le osservazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al consiglio superiore della magistratura.</p> <p>Le osservazioni motivate del consiglio dell'ordine degli avvocati devono essere altresì richieste per ogni deliberazione attinente all'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi con riferimento all'attitudine al conferimento di funzioni, comprese quelle di legittimità, per l'assunzione di incarichi direttivi e semidirettivi</p>	<p>f) il rapporto e le segnalazioni provenienti dai capi degli uffici, i quali devono tenere conto delle situazioni specifiche rappresentate da terzi, nonché le segnalazioni pervenute dal consiglio dell'ordine degli avvocati, sempre che si riferiscano a fatti specifici incidenti sulla professionalità, con particolare riguardo alle situazioni eventuali concrete e oggettive di esercizio non indipendente della funzione e ai comportamenti che denotino evidente mancanza di equilibrio o di preparazione giuridica.</p> <p>Il rapporto del capo dell'ufficio e le segnalazioni del consiglio dell'ordine degli avvocati sono trasmessi al consiglio giudiziario dal presidente della corte di appello o dal procuratore generale presso la medesima corte, titolari del potere-dovere di sorveglianza, con le loro eventuali considerazioni e quindi trasmessi obbligatoriamente al Consiglio superiore della magistratura.</p>
<p><b>b) al comma 5, le parole:</b></p> <p>« può assumere » sono sostituite dalle seguenti: « assume ».</p>	<p>5. Il consiglio giudiziario <i>può assumere</i> informazioni su fatti specifici segnalati da suoi componenti o dai dirigenti degli uffici o dai consigli dell'ordine degli avvocati, dando tempestiva comunicazione dell'esito all'interessato, che ha diritto ad avere copia degli atti, e può procedere alla sua audizione, che è sempre disposta se il magistrato ne fa richiesta.</p>
<p style="text-align: center;"><b>ART.4.</b></p> <p>All'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, e successive modificazioni, il quarto periodo è sostituito dal seguente:</p>	<p style="text-align: center;"><b>testo vigente</b></p>
<p>Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, <i>acquisiscono</i> anche le osservazioni <i> motivate</i> del consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.</p>	<p>Il presidente della corte di appello o il procuratore generale presso la stessa corte, oltre agli elementi forniti dal capo dell'ufficio, <i>possono acquisire</i> anche le osservazioni del <i>presidente del</i> consiglio dell'ordine degli avvocati e devono indicare gli elementi di fatto sulla base dei quali hanno espresso la valutazione di idoneità.</p>